



Sent. n. 244/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Saverio Galasso	Consigliere
dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto n. **80941**, iscritto nel registro di segreteria, relativi al conto giudiziale n. 61035 relativo alle riscossioni dei proventi dei parcometri del Comune di Genzano per il periodo di gestione Anno 2023, depositato il 22/05/2024;

visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Eleonora Lener, l'avv. Giovanni Cinque per la Security.it SRL e l'avv. Maurizio Liberati per la G. Services SRL.

FATTO

1. L'odierno giudizio di conto origina dalla relazione di irregolarità n. 180/2025 concernente il conto giudiziale n. 61035, relativo alle riscossioni dei proventi dei parcometri del Comune di Genzano, sottoscritto dall'agente contabile Giuseppe Sordi - indicato nella predetta relazione quale Rappresentante legale di "G. Service S.R.L. - Società concessionaria del servizio per il periodo di gestione specificato in epigrafe. Il conto gestione anno 2023 è stato depositato presso la Sezione in data 22.05.2024, sottoscritto digitalmente dall'agente contabile; lo stesso presenta la sottoscrizione digitale - per il visto di regolarità contabile - del Responsabile dell'area economico-finanziaria dott. Stefano Mencucci. Il totale delle somme riscosse e riversate risulta pari ad €. 106.834,60.

1.1. A seguito dell'istruttoria condotta, ad avviso del Magistrato relatore, non può essere dichiarata la regolarità del conto per:

- mancanza di attestazioni e prove del valore degli importi riscossi a corredo del prospetto di conto - ci si riferisce in particolare agli scontrini richiesti, seppur a campione, rilasciati dai vari stalli. Tale mancanza non può essere supportata

solamente dalla documentazione giustificativa dei Riepiloghi giornalieri o dai versamenti in tesoreria, sebbene l'estratto conto bancario presenta versamenti coincidenti con quanto riscosso e dichiarato sul prospetto di conto;

- mancanza dell'atto di affidamento del servizio di assistenza per lo svolgimento esecutivo delle operazioni di svuotamento e contazione degli incassi dei parcometri tra la S. Service S.r.l. e l'Istituto di vigilanza Security.

1.2. Nella relazione introduttiva del presente giudizio si evidenzia, altresì, che non risulta essersi riscontrata particolare attenzione nella conservazione e controllo della documentazione attestante la gestione parcometri anno 2023, sia da parte della concessionaria e sia da parte della Polizia locale stessa, non potendosi accertare la corrispondenza tra il valore degli incassi con le somme versate in Tesoreria, in ragione proprio dell'impossibilità di una ricostruzione completa, ma solo parziale, dell'attività di scassetamento, conteggio, verbalizzazione delle somme da parte dell'ente.

1.3. Si rileva, altresì, che il pareggio tra incassi e versamenti risulta solo dichiarato dall'agente

contabile nel conto depositato, mentre la documentazione versata in atti non soddisfa il controllo incrociato riscossioni-versamenti, pur riscontrando l'avvenuta approvazione e parifica del conto giudiziale in oggetto da parte del dirigente dell'area finanziaria (det. n. 43/2024). In altri termini, non è stato possibile, ad avviso del Magistrato relatore, sulla base della documentazione trasmessa, confusa, carente ed incompleta, riscontrare che quanto dichiarato, relativo alle riscossioni, fosse effettivamente l'importo incassato tramite i parcometri. Nell'evidenziare conclusivamente che la carenza documentale non comporta tuttavia l'addebito di somme per responsabilità contabile, si conclude per l'accertamento delle irregolarità riscontrate senza addebito, correlate ad una parziale assenza della documentazione giustificativa degli incassi che non consente la verifica delle somme effettivamente riscosse e la corrispondenza con il valore di ciascun versamento mensile, effettuato a favore della Tesoreria dell'ente e riportato sul prospetto di conto da parte dell'agente contabile concessionario.

2. La Procura erariale ha deposito le proprie conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di

irregolarità del conto, in quanto allo stato degli atti non è possibile accertare la corrispondenza tra il valore degli incassi con le somme versate in Tesoreria per assenza di idonea documentazione a supporto.

3. In data 24 marzo 2026 si è costituito con il deposito di memoria la società G. SERVICES S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, che preliminarmente evidenzia come erroneamente nella relazione introduttiva dell'odierno giudizio il Sig. Giuseppe Sordi è stato indicato come legale rappresentante della G. Services Srl, in quanto lo stesso era legale rappresentante della Security.it Srl, titolare della Licenza Prefettizia n. 361076/area 1 ter O.S.P. Conseguentemente si evidenzia come la G. Services Srl ed il suo legale rappresentante Sig. Marco Gambucci nel 2023 non rivestivano la funzione di agente contabile e pertanto dovrebbero ritenersi estranei al presente procedimento.

3.1. Nel merito si ricostruisce il rapporto contrattuale intercorso tra la società G. SERVICES Srl e il Comune di Genzano di Roma dall'anno 2017 al 31 Marzo 2025, evidenziando come solo nella proroga fino al 30 Giugno 2024 il Comune per la prima volta

nella richiesta di disponibilità alla prosecuzione del servizio inserisca la dicitura "agente contabile" e chieda la rendicontazione degli introiti e la resa del conto dell'agente contabile. Si rappresenta che le attività affidate alla G. Services Srl dal Comune di Genzano di Roma prevedevano il coordinamento e controllo del servizio di ritiro, trasporto, contazione, versamento dei valori scaricati dai parcometri siti nel Comune di Genzano. Per lo svolgimento delle attività sopra citate la G. Services Srl si è avvalsa di appositi Istituti di Vigilanza convenzionati con la Tesoreria Comunale in possesso delle autorizzazioni previste nell'art. 134 del T.U.L.P.S. In particolare, con contratto datato 18 Luglio 2017 la G. Services ha affidato tale incarico alla Travis Group Security Srl, la quale poi con atto di cessione datato 18 Marzo 2020 è confluita nella Società Security Srl, la quale rivestiva l'incarico di agente contabile esterno. Con contratto datato 29 Febbraio 2024 la G. Services Srl ha poi affidato tale incarico all'Istituto di Vigilanza Argo Srl.

3.2. Vengono poi ricostruite le modalità operative dell'attività di svuotamento dei parcometri comunali, conta ed accredito valori. Si precisa,

altresì, che in forza delle modalità regolamentate da Banca d'Italia per la contazione dei contanti, tutti i rendiconti di volta in volta inviati all'amministrazione comunale nel corso dell'anno 2023, raggruppati nel modello 21, costituirebbero prova inconfutabile dell'effettivo controvalore riscontrato dalla sala conta dell'Istituto di vigilanza esecutore, in ogni singolo parcometro svuotato, successivamente contato, rendicontato e trasmesso alla Tesoreria comunale (BCC Colli Albani) per il successivo incasso nel conto corrente di competenza.

3.3. Si chiede, dunque, di accertare e dichiarare la piena legittimità, correttezza e diligenza dell'operato del Sig. Marco Gambucci, nella qualità di legale rappresentante della G. Services Srl, dando atto della puntuale osservanza delle procedure di sicurezza e degli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia, nonché di accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia danno erariale o ammanco di cassa.

4. Con memoria del 26 marzo 2026 si è costituito anche l'agente contabile Giuseppe Sordi, eccependo preliminarmente la sua carenza di legittimazione

passiva e comunque la più assoluta estraneità al presente giudizio, in quanto non a conoscenza della sua presunta nomina ad agente contabile esterno del comune di Genzano.

4.1. Nel merito si evidenziano, analogamente a quanto rappresentato nella memoria della G. Service S.r.l., le modalità di svolgimento dell'attività di svuotamento dei parcometri comunali, conta ed accredito valori.

4.2. Si rappresenta, in particolare, che tutti gli scontrini ritirati dai singoli parcometri sono stati consegnati alla polizia locale di Genzano nelle tornate del 19 giugno 2023 e 8 gennaio 2024 e che nel corso del servizio le anomalie riscontrate (per un totale di 45) sono state riportate in appositi verbali trasmessi alla committente. In ciascun verbale sono stati registrati: il parcometro, il dichiarato sulla distinta, il riscontrato in fase di verifica e la natura dell'anomalia.

4.3. Si precisa che alla società Security.it non sono mai stati contestati ammanchi, non sono mai stati richiesti chiarimenti sugli importi dichiarati o riscontrati durante il rapporto né tanto meno sono state visionate le immagini relative alle operazioni compiute in sala conta, nonché che le irregolarità

contestate nella relazione introduttiva del presente giudizio attengono esclusivamente al rapporto diretto tra concessionario e amministrazione comunale, cui il sig. Giuseppe Sordi e la Security.it S.r.l. sono sempre rimasti estranei, anche sul piano delle concrete modalità di svolgimento del servizio e conseguentemente si conclude per:

- accertare e dichiarare l'estraneità e la carenza di legittimazione passiva del sig. Giuseppe Sordi in proprio e nella qualità di amministratore e legale rappresentante p.t. della Security.it S.r.l. rispetto agli addebiti mossi dal Magistrato Relatore;

- accertare e dichiarare l'integrale adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla Security.it S.r.l. nei confronti del concessionario G.Services S.r.l., considerata, tra l'altro, la piena corrispondenza tra le somme riscosse dai parcometri del comune di Genzano e quelle riversate al servizio di tesoreria del comune medesimo, oltre all'assenza di reclami della committenza in ordine alle modalità di svolgimento e agli esiti del servizio;

- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia danno erariale o ammanco di cassa,

dando atto che le somme versate all'Ente risultano persino superiori agli incassi dichiarati e che ogni eventuale discrasia tecnica è imputabile esclusivamente all'obsolescenza dei parcometri comunali, oltre all'inerzia dell'amministrazione comunale di fronte alle tempestive segnalazioni della società concessionaria;

- l'effetto rigettare ogni addebito nei confronti del sig. Giuseppe Sordi in proprio e nella qualità di amministratore e legale rappresentante p.t. della Security.it S.r.l., adottando ogni consequenziale provvedimento di legge, inclusa la pronuncia in suo favore circa il regolamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio.

5. All'udienza del giorno 16 aprile 2026, la Procura e le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Giova, preliminarmente, ricordare che la gestione immediatamente successiva a quella all'odierno esame è stata già oggetto di esame collegiale da parte di questa Sezione esitato nella sentenza n. 143/2026, depositata e comunicata alla società G. Services srl e al Comune di Genzano in data 15 aprile 2026.

1.1. Per quanto qui maggiormente interessa, nella predetta pronuncia si è avuto modo di accertare anche una pluralità di carenze gestionali riferibili al Comune di Genzano. Di tali carenze appare ancor più connotata la gestione all'odierno esame.

1.2. In primo luogo, deve evidenziarsi come nella deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 22 giugno 2023, avente ad oggetto "RICOGNIZIONE E NOMINA AGENTI CONTABILI EX D.LGS 174/2016 - ESERCIZIO 2023", venga individuato come agente contabile esterno il sig. "Sordi Giuseppe Rappresentante legale di 'G. Service SRL' - P.IVA: 10810581008" per le funzioni "Svuotamento parcometri parcheggi a pagamento", prevedendosi di dare incarico "alla Segreteria di trasmettere il presente atto a ciascuno degli agenti contabili ivi individuati". Incidentalmente deve rilevarsi come dell'avvenuta effettiva trasmissione della predetta delibera all'agente contabile non vi è dimostrazione in atti.

1.3. Al contempo deve rilevarsi come il prospetto di conto giudiziale non risulti firmato digitalmente o analogicamente dall'agente contabile, ma dal solo Responsabile dei servizi finanziari del Comune; al contempo in calce al prospetto di conto è indicato che "il presente conto è estratto dal Registro

generale informatico delle riscossioni e dei relativi versamenti". Dal solo provvedimento di parificazione n. 43 del 27 febbraio 2024 potrebbe inferirsi l'avvenuta presentazione ad opera dell'agente contabile del conto in esame, considerato che si è tenuto conto che "gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio T-1 redatto su modello conforme a quello approvato con il d.lgs. n. 118/2011, ovvero con il d.P.R. n. 194/1996".

2. Ciò rilevato in punto di fatto, sempre in via preliminare devono disattendersi le eccezioni - diversamente gradate dalle difese delle società G. Service Srl e Security.it Srl, nonché dal sig. Sordi - di carenza di legittimazione/estraneità al presente giudizio.

2.1. Come, infatti, appare incontrovertibile nella ricostruzione presente nella relazione d'irregolarità e nelle difese delle parti costituite, nel periodo in esame la società G. Service Srl ha svolto, in forza di proroga del rapporto contrattuale in corso, per il Comune di Genzano l'attività di coordinamento e controllo del servizio di ritiro, trasporto, contazione, versamento dei valori scaricati dai parcometri siti

nel predetto Comune, avvalendosi della G. Service S.r.l., per le attività, dettagliatamente descritte in atti, di svuotamento dei parcometri comunali, conta ed accredito valori.

2.2. Come noto, costituisce principio assolutamente pacifico che «elementi essenziali e sufficienti perchè un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 74 ed R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178 e 610), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte ... Nel caso all'esame, ... la società ricorrente è concessionaria

(recte appaltatrice) di un servizio pubblico che comporta il maneggio di denaro pubblico ... e, indipendentemente da esplicite previsioni contrattuali, deve ritenersi tenuta alla rendicontazione» (*ex plurimis* Cass. SS.UU., 1 aprile 2020, n. 7640).

Sul piano più generale la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 114/1975, ha costantemente affermato che costituisce «principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. Se la giurisdizione contabile non avesse tale carattere non potrebbe assolvere alla sua obbiettiva funzione di garanzia ed è per questo che nel nostro sistema l'obbligo del

rendiconto giudiziale ... ha trovato costante applicazione».

2.3. In disparte dalle criticità sopra richiamate in ordine alla formalizzazione, anche temporalmente tardiva, della nomina ad agente contabile per la gestione in esame e all'erronea individuazione del titolo in forza del quale il sig. Sordi è stato indicato come agente contabile, alla luce dei principi sopra richiamati appare evidente come entrambe le società intervenienti nel presente giudizio abbiano svolto attività *ictu oculi* di maneggio di risorse pubbliche, con i correlati obblighi di rendicontazione giudiziale e di eventuale responsabilità contabile, con conseguente piena legittimazione nel presente giudizio.

3. Al contempo deve ricordarsi come la Corte costituzionale abbia, di recente, messo, altresì, in evidenza che « gli articoli da 137 a 150 cod. giust. contabile, afferenti all'ambito di operatività del giudizio di conto, devono essere letti in stretta connessione con i principi generali della giurisdizione contabile: di effettività e di concentrazione (artt. 2 e 3 cod. giust. contabile); del giusto processo (art. 4 cod. giust. contabile), dell'obbligo di motivazione e di sinteticità degli

atti (art. 5 cod. giust. contabile). Il principio di effettività di cui all'art. 2 cod. giust. contabile deve essere correlato al principio di concentrazione al fine di assicurare una tutela piena ed effettiva degli interessi e dei diritti soggettivi. L'intendimento del giudizio di conto è difatti quello di garantire la corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni» (sentenza n. 59/2024). Al contempo in dottrina non si è mancato di evidenziare, con efficace sintesi dei principi costituzionali sopra ricordati e degli approdi raggiunti anche in sede casistica dalla giurisprudenza contabile, come il giudizio di conto è passato dall'essere una giurisdizione "sull'atto" ad una giurisdizione sull'"atto e sul rapporto".

3.1. Una piena valorizzazione dei predetti principi appare consentire una valutazione nel merito della rendicontazione depositata, dovendosi conseguentemente disattendere la richiesta formulata dal PM in udienza di remissione degli atti al giudice relatore, nonostante le criticità formali e procedurali sopra richiamate. Infatti, nel merito, appaiono incontestati i saldi della gestione sia

dalle parti intervenienti che nella stessa relazione d'irregolarità, per quanto attiene alla corrispondenza tra incassi dichiarati e versamenti effettuati, considerato anche l'esito positivo della parifica in atti.

3.2. Venendo all'esame dei profili di irregolarità individuati nella relazione introduttiva del presente giudizio attinenti all'incompletezza della documentazione giustificativa, appare, ad avviso del Collegio, dirimente quanto rappresentato, in particolare, dalla difesa del sig. Giuseppe Sordi e della società Security.it, ovvero che:

- tutti gli scontrini ritirati dai singoli parcometri sono stati consegnati alla polizia locale di Genzano nelle tornate del 19 giugno 2023 e 8 gennaio 2024 e che nel corso del servizio le anomalie riscontrate (per un totale di 45) sono state riportate in appositi verbali trasmessi alla committente. In ciascun verbale sono stati registrati: il parcometro, il dichiarato sulla distinta, il riscontrato in fase di verifica e la natura dell'anomalia;
- alla società Security.it non sono mai stati contestati ammanchi, non sono mai stati richiesti chiarimenti sugli importi dichiarati o riscontrati

durante il rapporto né tanto meno sono state visionate le immagini relative alle operazioni compiute in sala conta.

3.3. Quanto rappresentato dal sig. Giuseppe Sordi e della società Security.it appare trovare riscontro nella documentazione depositata in atti (cfr. in particolare doc. 7 e 5).

3.4. Ne consegue che - a fronte della peculiare conformazione che la vicenda all'odierno esame ha assunto, a causa delle criticità attinenti la gestione ad opera del Comune, sia a monte (individuazione degli effettivi agenti contabili) che a valle, per quanto attiene anche all'assenza di controlli, quest'ultime oggetto di accertamento nella sentenza di questa Sezione n. 143/2026 relativa alla gestione successiva a quella oggetto di presente esame - nessuna irregolarità appare riscontrabile nei confronti delle odierne parti intervenienti, che appaiono essersi attenute, per quanto di loro competenza, nella gestione della documentazione giustificativa, a quanto previsto dalla disciplina normativa di settore, ampiamente illustrata negli atti defensionali, e a quanto previsto dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e il Comune di Genzano di Roma per la

gestione del servizio in analisi.

3.5. Conclusivamente, per le peculiarità della gestione in esame e della sua rendicontazione giudiziale (di cui potrebbe arriversi a postulare un'atipica compilazione d'ufficio), considerato, da ultimo, anche il comportamento scarsamente collaborativo dell'Amministrazione comunale che non ha ritenuto di partecipare al presente giudizio né di fornire un completo riscontro in sede istruttoria, il Collegio ritiene che non possa addivenirsi ad una pronuncia di irregolarità, in quanto quest'ultima finirebbe, per la particolarità del caso, a sottendere profili - non sussistenti - di responsabilità in capo agli agenti contabili intervenuti nel presente giudizio.

3.6. Di contro, le suddette irregolarità e l'emergente protratta mancanza di un effettivo controllo sull'operatività dei parcometri e una mancata attivazione delle verifiche di competenza sulle operazioni di contazione del denaro riscosso da parte dell'Amministrazione comunale, appaiono poter rilevare come possibile fonte di responsabilità amministrativa, la cui azionabilità è autonoma e fatta salva rispetto agli esiti del presente giudizio.

4. L'assoluta novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione dichiara regolare il conto giudiziale n. 61035.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Giovanni Guida

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 giugno 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota